

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

**Circolare n. 23 M.I.S.A (13) 93**

**Prot. n° 1236/4106**

**Roma, 26 gennaio 1993**

**OGGETTO: Impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione -  
Chiarimenti.**

Pervengono a questo Ministero istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi in merito all'art. 1 del D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo, su conforme parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si fornisce il chiarimento di seguito riportato al quale i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco si atterranno nell'espletamento della attività di prevenzione incendi.

Quesito: D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024, art. 1, lettere b) e c), possibilità di installazione di due elettropompe da destinare alla erogazione del g.p.l.;

Chiarimento: La lettura combinata dei punti b) e c) dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 1024/1986 non esclude la possibilità di installare un gruppo di due elettropompe per la erogazione del g.p.l. e di un elettrocompressore per il rifornimento del serbatoio, in sostituzione della elettropompa adibita alla erogazione del g.p.l.

Pertanto è consentito installare due elettropompe di erogazione a servizio di impianti dotati di due o più erogatori.

Di contro non può prevedersi l'uso di una elettropompa da utilizzarsi promiscuamente sia per alimentare gli erogatori che per rifornire i serbatoi. Quanto sopra è ampiamente giustificato sia dal dettato della norma, che distingue nettamente fra apparecchiature adibite al rifornimento del serbatoio e quelle adibite all'erogazione, che da valutazioni di ordine tecnico, in quanto le pompe di travaso e quelle di rifornimento hanno caratteristiche diverse, grossa portata e ridotta prevalenza le prime, caratteristiche opposte le seconde.